



Carissimi tutti,

dopo avere esaurito gli ultimi adempimenti in scadenza in questi giorni con puntualità e precisione, allo scopo di assicurare la miglior tutela possibile ai nostri collaboratori in questi momenti cruciali per la prevenzione della diffusione del contagio, lo staff dello Studio comunica che i nostri Uffici rimarranno chiusi sino a Domenica 29 Marzo.

Tutti i professionisti ed i collaboratori dello Studio continueranno a lavorare ed a garantire il servizio alla nostra Clientela in modalità agile (smart working), secondo procedure adeguate e sono reperibili e accedono costantemente alle comunicazioni e mail.

Proseguiremo, come in questa circolare a aggiornare la nostra Clientela sulle eventuali novità, seguendo costantemente, come in questi giorni, la evoluzione delle normative ed interpretazioni che si evolvono di ora in ora.

Auspichiamo come tutti che lo sforzo che tutti stiamo producendo porti i suoi frutti attesi e che si possa quanto prima tornare alla normalità.

Cordiali saluti.

Studio Mantovani & Associati s.s.
Dr. Sergio Mantovani



ULTIME NOVITA' SU PROROGHE E SOSPENSIONI

PROROGA VALIDITA' DEL DURC:

Si comunica che è stato pubblicato un chiarimento dall'Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro a seguito di un espresso quesito posto dall'Inps che conferma che il **DURC, di cui al DM 30 gennaio 2015, rientra tra le prestazioni di cui all'art. 103 del DL n. 18/2020, c.d. Cura Italia, che prevede, al co. 2, che "tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020".**

Pertanto, i documenti attestanti la regolarità contributiva denominata Durc On Line che riportano nel **campo "Scadenza Validità" una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020** come previsto dall'articolo 103, comma 2, del decreto- legge 17 marzo 2020, n.18

MODULISTICA MORATORIA FINANZIAMENTI, AFFIDAMENTI E MUTUI BANCHE:

Si comunica che in queste ore alcuni Istituti di Credito stanno tentando di fare ripresentare le comunicazioni inviate dalle Aziende per le moratorie spettanti a termini di legge ex art. 56 DL 18 del 2020; questa modulistica è gravemente carente e largamente incompleta rispetto agli ambiti voluti dalla legge a beneficio delle Aziende in quanto, ad esempio, non contiene la comunicazione di volersi avvalere del blocco di tutti gli affidamenti a revoca.

In questo momento, la migliore risposta appare quella, da ribadire via e mail, che la comunicazione valida deve ritenersi quella inviata con l'utilizzo del fac simile oggetto di nostra precedente circolare in possesso della Clientela.

Si invita a prestare la massima attenzione a questi particolari che, in prospettiva, potrebbero costituire una differenziazione determinante ai fini del mantenimento degli affidamenti in essere.

Per le Aziende che non avessero ancora effettuato le comunicazioni si invita a proseguire ad utilizzare i fac simili oggetto della nostra precedente circolare.

L'obbligo da parte degli Istituti di Credito di attenersi alle comunicazioni delle aziende senza alcuna conseguenza in termini di segnalazione nella Centrale dei Rischi è confermato dall'allegata Circolare di Bankitalia sulla questione


TABELLA AGGIORNATA VERSAMENTI SOSPESI: (Fonte Sole 24 ore)

Il quadro dei termini	
SOSPENSIONE TERMINI	NOTE
Attività liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso	
Dall'8 marzo al 31 maggio	La norma determina un contrasto ai fini del contenzioso con la sospensione fino al 15 aprile prevista a favore del contribuente (articolo 83)
Attività di risposta agli interpelli compresi quelli per i quali è stata richiesta documentazione integrativa	
Dall'8 marzo al 31 maggio	-
Proroga dei termini di prescrizione e decadenza per gli anni i cui termini scadono nel 2020	
Due anni	La norma fa riferimento agli enti impositori per cui dovrebbero essere esclusi gli atti emessi da agenzia entrate riscossione
Sospensione termini versamenti carichi affidati all'agente della Riscossione, derivanti da: •cartelle pagamento; •avvisi accertamento esecutivi; •avvisi addebito emessi da enti previdenziali, •avvisi addebito emessi da enti previdenziali, • ingiunzioni e atti esecutivi emessi da enti locali	
In scadenza dall'8 marzo 2020 al 31 maggio 2020	Secondo la cir 5/2020 sono sospesi esclusivamente i termini per il versamento degli importi dovuti dopo l'affidamento del carico all'agente della riscossione (cartelle di pagamento) e per gli altri atti, solo per le somme "intimate" attraverso le comunicazioni di presa in carico da parte di Ader
Versamenti relativi agli atti sospesi (vgs riga precedente) avvengono con pagamento in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020	
In scadenza dall'8 marzo 2020 al 31 maggio 2020	Disposizione singolare, stante la finalità "agevolativa" del decreto: per tali atti di norma è prevista la dilazione delle somme. Secondo AdER (faq del 20/3) si può comunque presentare nelle more un'istanza di dilazione utilizzando i canali telematici (sito, pec, mail, ecc.)
Versamento somme derivanti da accertamenti esecutivi	
Dall'8 marzo al 15 aprile	Secondo la cir 5/2020 tali versamenti sono legati alla sospensione dei termini di impugnazione (38 giorni previsti dall'art. 83) e non al 31 maggio
Piani di dilazione di cartelle di pagamento già concordati con rate scadenti tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020	
Sospesi i pagamenti delle rate in scadenza in questo periodo. Le somme dovranno essere versate, interamente, entro il 30/6, successivamente il piano di rateazione prosegue ordinariamente	Chiarimento fornito da AdER (faq del 20/3)
Termini pagamenti relativi alla rottamazione ter (scadenza originaria fissata per il 28/2/2020) e al saldo e stralcio (scadenza 31/3/2020)	
I termini slittano al 31 maggio 2020	-
Termini per il compimento di qualsiasi atto nell'ambito dei procedimenti	
9 marzo / 15 aprile Il periodo di sospensione di 38 gg si somma agli ordinari termini anche in presenza di un'adesione in corso (circ. 6/2020) Il calcolo per la scadenza si effettuerà: 60+38 oppure 60+90+38 (in caso di adesione)	Le disposizioni si applicano anche ai procedimenti dinanzi alle commissioni tributarie ricomprendendosi quindi gli atti relativi a tutti i gradi di giudizio del processo tributario. Tuttavia, in precedenza viene evidenziato che sono sospesi, i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e il termine per la presentazione del reclamo/ mediazione, ma dovrebbe verosimilmente trattarsi di una precisazione volta a ricomprendere tra la nozione di procedimento (sospeso) anche quelli per i quali vi sia la sola notifica del ricorso all'ente impositore
Pagamenti avvisi bonari e relative rateazioni	
Non sospesi	-
Pagamento adesioni e relative rateazioni	
Non sospesi	Lo precisa circolare 6/2020
Pagamento conciliazioni/ mediazioni e relative rateazioni	
Non sospesi	-



Gli ulteriori aggiornamenti verranno comunicati con successive circolari nelle prossime ore e nei prossimi giorni

Cordiali saluti.

p. Studio Mantovani & Associati s.s.
Dr. Sergio Mantovani